

TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione civile

Il Giudice

Sciogliendo la riserva del

fatti gli atti di causa ed esaminati i documenti allegati;

vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

premesso che i "gravi motivi", che, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., condizionano la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione, debbono concernere solo il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, con necessario riferimento quindi anche alla probabile fondatezza dell'opposizione, apparendo opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in tutti quei casi nei quali debba ritenersi certa la revoca dell'ingiunzione, non apparendo giustificabile l'esecuzione sulla base di un titolo che sarà con certezza revocato nel prosieguo della controversia;

considerato che, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 83 bis del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, invocata dalla ricorrente-opposta, appare applicabile (nel testo di volta in volta vigente all'esito dei vari interventi legislativi di modifica) ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti nel periodo compreso tra il

che, in particolare, appare applicabile la disciplina di cui all'art. 83 bis cit. relativa ai contratti conclusi in forma diversa da quella prevista dall'art. 6 del d.l.g.vo n. 286/2005, atteso che non vi è prova che i contratti relativi alle singole prestazioni di trasporto (da non confondere con il contratto-quadro datato ... alle-
gato in atti) siano stati di volta in volta stipulati nel rispetto dei requisiti di forma

q

previsti dalla legge vigente al momento della conclusione del singolo affare; né risulta che le parti abbiano adeguato il contratto-quadro, rinnovatosi tacitamente di anno in anno (), alla disciplina legislativa introdotta successivamente al n.

ritenuto di dover decidere unitamente al merito sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opponente in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 83 bis cit. e alla necessità di una pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla normativa comunitaria in materia, evidenziando che, in ogni caso, le ragioni poste a fondamento di siffatte eccezioni non appaiono tali da integrare i gravi motivi richiesti per la sospensione di cui all'art. 649 c.p.c., anche in considerazione dell'interesse generale alla sicurezza nel settore dell'autotrasporto, esplicitato dal legislatore italiano nel comma 4 dell'art. 83 bis cit.;

rilevato, pertanto, che non sussistono i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto;

evidenziato, infine, che in mancanza di un'ipotesi alternativa di calcolo del *quantum debeatur* e di puntuali contestazioni in ordine ai conteggi contenuti nella consulenza di parte ricorrente-opposta, la CTU sollecitata dall'opponente appare meramente esplorativa;

pqm

respinge la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

rinvia la causa all'udienza del 15/11/2012 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi.

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Civile

CO. r.
15/11/2012

Il Giudice
[Firma]

Il Segretario
[Firma]